

eher darin, dass die vollständige Befreiung des Militärwesens des Bundes von jeder kantonalen Besteuerung, inbegriffen die Handänderungssteuern, von jeher als selbstverständlich und keiner Erläuterung bedürftig gegolten hat.

A. STAATSRECHT — DROIT PUBLIC

I. DOPPELBESTEUERUNG

DOUBLE IMPOSITION

53. Sentenza 14 ottobre 1938

nella causa Schmid contro Cantone Ticino.

Soggiace all'art. 46 cp. 2 CF la cosiddetta «tassa di soggiorno cantonale» istituita coi decreti legislativi 15 gennaio 1935 e 30 giugno 1936 dal Gran Consiglio del Cantone Ticino ?

A. — Con decreto legislativo 15 gennaio 1935 il Gran Consiglio del Canton Ticino istituiva una tassa di soggiorno cantonale. Secondo l'art. 1, essa è destinata a promuovere l'industria turistica del Cantone. In virtù dell'art. 2 sono tenuti al pagamento di questa tassa tutti gli ospiti di alberghi, pensioni, cliniche private, appartamenti o camere ammobigliate. La tassa sarà portata in conto dall'albergatore o datore di alloggio all'ospite, e le somme incassate per questo titolo saranno versate mensilmente all'ente turistico locale (art. 3). La tassa è di centesimi 25 per pernottamento ; è ridotta a centesimi 10 nelle località di poca importanza turistica (art. 5). I proventi della tassa di soggiorno dovranno essere destinati esclusivamente ad opere concernenti lo sviluppo turistico della località (art. 6). Le « Pro loco » verseranno il 20 % delle tasse di soggiorno all'Associazione cantonale per il turismo, che, a' sensi dei propri statuti, utilizzerà detti importi per promuovimento del turismo nel Cantone in generale (art. 7).

Un decreto legislativo 30 giugno 1936 aumentava a centesimi 15 la tassa pel pernottamento in località di poca importanza turistica.

B. — Edgar Schmid pernottò, dal 20 al 21 agosto 1938, nell'Albergo Monte Prosa sul San Gottardo. Gli furono conteggiati 15 centesimi a titolo di tassa ufficiale di soggiorno, ch'egli pagò protestando.

In data 22 agosto si aggravava per doppia imposta al Dipartimento delle finanze del Canton Ticino, il quale, il 27 agosto, rispondeva che la tassa in questione era legale, poichè regolarmente prevista dall'art. 5 dei suddetti decreti legislativi 15 gennaio 1935 e 30 giugno 1936.

C. — Schmid ha inoltrato tempestivamente al Tribunale federale ricorso di diritto pubblico, chiedendo che gli art. 1-5 del decreto legislativo 15 gennaio 1935 concernente l'istituzione di una tassa di soggiorno cantonale, come pure il decreto legislativo 30 giugno 1936 modificante l'art. 5 suddetto, siano annullati siccome contrari all'art. 46 cp. 2 CF, e che il Cantone Ticino sia pertanto condannato a restituire la tassa di soggiorno di centesimi 15 riscossa a torto il 21 agosto 1938, oltre fr. 1,20 per spese postali. Il ricorrente fa valere in sostanza quanto segue: Come risulta dalla dottrina e dalla giurisprudenza, la contribuzione impugnata è un'imposta, alla quale torna quindi applicabile il divieto sancito dall'art. 46 cp. 2 CF. E' un'imposta che colpisce la totalità della sostanza e del reddito. E' bensì vero che il ricorrente è imposto a Zurigo perchè ivi ha il suo domicilio, mentre l'imposta percepita in virtù del decreto impugnato tien conto di un soggiorno provvisorio nel Canton Ticino. Ma le due imposte sono economicamente identiche nel senso che ambedue debbono essere pagate col reddito, e ciò basta per dar luogo ad una doppia imposta (RO 49 I 533). Il principio della sovranità fiscale esclusiva del cantone, ove il contribuente è domiciliato, vale anche quando, come nel fattispecie, l'imposta è impiegata a scopi determinati (RO 63 I 156). Se l'imposta in questione è dichiarata ammissibile, anche altri cantoni

cercheranno di porre rimedio alle loro difficoltà finanziarie istituendo un'imposta di soggiorno probabilmente più elevata.

Considerando in diritto:

1. — L'importo di centesimi 15 messo a carico del ricorrente pel suo pernottamento nell'Albergo Monte Prosa è una prestazione che in tedesco si suole designare col nome di « Kurtaxe ». Essa è riscossa a favore delle « Pro loco », il cui compito è quello di promuovere lo sviluppo turistico, ed è quindi adoperata in particolare per opere destinate a rendere gradevole il soggiorno ai turisti. Le « Pro loco » sono raggruppate nell'Associazione cantonale pel turismo ed hanno un carattere semiofficiale.

2. — Col ricorrente deve ammettersi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (RO 47 I 299; 63 I 152 e seg.), ci si trova in presenza non di una tassa nè di un cosiddetto contributo (Vorzugslast), ma di un'imposta.

Ciò ammesso, non ne segue però che una tale imposta sia impugnabile in virtù dell'art. 46 cp. 2 CF. Il divieto sancito da questo articolo non si applica a tutte le imposte. Esso abbraccia le imposte generali sulla sostanza, sul reddito, sul guadagno proveniente dal lavoro, come pure le imposte personali e le imposte di successione, e si estende anche a quelle contribuzioni che sostituiscono queste imposte o le completano (RO 50 I 191/192; 25 I 197; 26 I 277; 46 I 415; 63 I 156 e seg.). Invece, per quanto riguarda le imposte speciali, deve ogni volta indagare se esista il bisogno di sottoporle al divieto sancito dall'art. 46 cp. 2 CF. Così la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto contrario all'equità che, pel medesimo veicolo e pel medesimo tempo, si riscotesse in più cantoni l'imposta sulle automobili (RO 44 I 11 e seg.).

3. — Nel caso concreto ci si trova in presenza di una tipica imposta speciale riscossa ad uno scopo determinato che è nell'interesse del contribuente. L'importo è tenue. Essa si basa sul provvisorio soggiorno di un turista in un

albergo, ed in particolare sul suo pernottamento, adunque su una situazione di fatto che non può verificarsi contemporaneamente in più di un cantone. Non si vede pertanto la necessità di stabilire una limitazione intercantonale. Del resto, questa Corte, statuendo il 10 novembre 1933, sul ricorso Arnet c. Spiez, ha pronunciato che l'art. 46 cp. 2 CF non è applicabile a contribuzioni della natura della « Kurtaxe ». Non vi è motivo di scostarsi in concreto da questa giurisprudenza.

4. — Quanto sopra si riferisce all'imposta come fu applicata nei confronti del ricorrente quale ospite di un albergo. Debbono invece essere riservati i casi in cui l'imposta messa a carico di ospiti di alberghi, di pensioni od appartamenti ammobiliati assumesse, secondo le circostanze e specialmente avuto riguardo all'importo, il carattere di un'imposta di soggiorno, che è surrogato dell'imposta ordinaria, alla quale possono essere soggetti soltanto i domiciliati (RO 46 I 413/414).

5. — Nel suo ricorso di diritto pubblico Schmid invoca unicamente una violazione dell'art. 46 cp. 2 CF.

Il quesito di sapere se l'imposta in parola, pel fatto che certe categorie di persone ne sono esonerate (v. art. 1 del Regolamento di esecuzione 8 settembre 1936 e del Decreto esecutivo 23 settembre 1936 circa la tassa di soggiorno), sia in urto con l'art. 4 CF, può quindi restare indeciso.

Il Tribunale federale pronuncia :

Il ricorso è respinto.

II. GEWALTENTRENNUNG

SÉPARATION DES POUVOIRS

54. Auszug aus dem Urteil vom 18. November 1938

i. S. **Einwohnergemeinde Aarburg gegen Aargau, Regierungsrat.**

Legitimation der Gemeinde zur staatsrechtlichen Beschwerde im Streit mit dem Staate darüber, ob eine bestimmte öffentliche Last den Staat oder die Gemeinde treffe.

Verletzung der Garantie der Gewaltentrennung durch eine Verordnungsvorschrift zu einem neuen, die wohnörtliche Armenfürsorge einführenden Gesetz, weil jene Vorschrift für einen Sonderfall die gesetzlich vorgesehene Übernahme der Unterstützung durch den Staat an Stelle der Heimatgemeinde ausschliesst.

Nach Art. 82 der aargauischen Verfassung vom 23. April 1885 traf die Armenunterstützungspflicht die heimatlichen Ortsbürgergemeinden unter Mitwirkung des Staates, der ihnen an die betreffenden Lasten unter bestimmten Voraussetzungen Beiträge (Zuschüsse) zu leisten hatte; die nähere Regelung war der Gesetzgebung zugewiesen.

In der Volksabstimmung vom 5. Juli 1936 wurde eine abgeänderte Fassung dieses Verfassungsartikels angenommen, welche die Unterstützungslast für die im Kanton wohnenden Armen den Einwohnergemeinden unter Mitwirkung des Staates, für die ausserhalb des Kantons niedergelassenen (armen) Kantonsbürger dagegen « dem Staat » auflegt und über die Durchführung dieser Grundsätze, die Beitragsleistung des Staates an die Gemeinden und die Finanzierung der staatlichen Armenfürsorge ein Gesetz vorsieht (Absätze 2 und 7).

Dieses Ausführungsgesetz (Gesetz über die Armenfürsorge) ist vom Volk gleichzeitig mit dem neuen Art. 82 KV angenommen worden. Es wiederholt im Abschnitt IV « Unterstützungspflicht » § 35 zunächst den Grundsatz,